

BVGer D-3918/2006 vom 15. September 2010

Bundesverwaltungsgericht, 2010-09-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3918_2006

FR: TAF D-3918/2006 du 15 septembre 2010

IT: TAF D-3918/2006 del 15 settembre 2010

Regeste

Revoca dell'asilo

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

E. 1.3

Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

E. 2

V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).

E. 3.1

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4

Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5.1

L'oggetto della presente procedura, consistente nella decisione di disconoscimento della qualità di rifugiato e di revoca dell'asilo, non ha alcuna incidenza sul diritto del ricorrente a rimanere in Svizzera, ritenuto che egli - come comunicato al Tribunale dalla F._____ in data (...) - è stato posto al beneficio di un permesso (...).

E. 5.2

Vi è pertanto da esaminare unicamente se l'autorità inferiore ha rettammente considerato come adempite le condizioni per applicare l'art. 1 C n. 1 Conv., rispettivamente rettammente disconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e revocato l'asilo giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. consid. 6), rispettivamente 63 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 7-8).

E. 6.1.1

Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 C numeri 1-6 Conv.. Ai sensi della predetta norma, le clausole di cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è più necessaria o non si giustifichi più. Tale è il caso, ad esempio, se una persona ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza (art. 1 C n. 1 Conv.).

E. 6.1.2

Secondo dottrina e giurisprudenza, per ammettere che un rifugiato abbia volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza devono essere cumulativamente adempite le seguenti tre condizioni (cfr. GICRA 2002 n. 21 consid. 6, con rimandi a GICRA 1996 n. 7): - l'atto col quale il rifugiato domanda la protezione deve essere compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese, - l'azione intrapresa dal rifugiato deve aver carattere intenzionale, ovvero deve avere per obiettivo l'assoggettamento alle autorità del Paese di cui possiede la cittadinanza e - l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che una persona non solo deve sollecitare la protezione del Paese d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga effettivamente accordata.

E. 6.1.3

In virtù del principio inquisitorio ancorato all'art. 12 PA (per rimando dall'art. 6 LAsi), spetta all'autorità - e non alle parti in causa - accertare i fatti. Benché anche le parti rivestano un ruolo importante nel chiarimento degli elementi fattuali rilevanti, l'autorità non è, in altre parole, vincolata alle loro domande ed offerte di prova, bensì è tenuta ad accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione e ad assumere di propria iniziativa quelle prove che ritiene idonee per l'accertamento dei fatti rilevanti (cfr. René A. Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss: Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Basilea/Francoforte sul Meno 1996, n. 909; Christoph Auer, in merito all'art. 12 PA, in: Christoph Auer / Markus Müller / Benjamin Schindler [ed.]: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo, 2008, n. 6-15, pagg. 191 segg.). L'autorità può ritenere un fatto come comprovato unicamente quando è convinta della sua esistenza. In assenza di prove chiare, la stessa è tenuta a decidere secondo il principio della probabilità preponderante se un fatto possa essere o meno reputato come

dimostrato. La mera possibilità che un fatto si sia potuto realizzare non basta per addossare alla fattispecie in questione una determinata conseguenza giuridica (cfr. Rene A. Rhinow / Beat Krähenmann: Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. complementare, Basilea/Francoforte sul Meno, 1990, pag. 298). L'autorità si serve, se necessario, dei mezzi di prova elencati dalla legge. Essa, in altri termini, non è tenuta ad assumere prove per ogni elemento fattuale. Fatti notori e relativi all'esperienza generale di vita non devono essere dimostrati. Lo stesso dicasi per elementi fattuali non contestati dalle parti e per i quali ci si potrebbe aspettare che la parte toccata da un eventuale cambiamento fattuale lo segnali lei stessa a tutela dei suoi interessi. Questo vale in particolare nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa, dove la legge esige che le richieste ricorsuali siano motivate, vale a dire corroborate anche da considerazioni sui fatti rilevanti, e dove è compito del ricorrente segnalare errori commessi dall'autorità inferiore nell'accertare i fatti. Per la procedura d'asilo, l'autorità competente deve verificare, per quanto possibile, quelle allegazioni del richiedente l'asilo che ritiene rilevanti ai fini della concessione o revoca dell'asilo. A dette allegazioni, tuttavia, l'autorità non può opporre mere controallegazioni o supposizioni. Quanto opposto alle allegazioni del richiedente deve essere in altre parole o chiaramente dimostrato, o per lo meno - in applicazione del criterio della probabilità preponderante - essere oggettivamente più vicino alla verità di quanto lo siano le allegazioni fatte valere dal richiedente (cfr. Samuel Werenfels: Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 135). In particolare, nell'ambito di una procedura di revoca dell'asilo, l'onere della prova in merito al fatto che il ricorrente adempia le condizioni giustificanti il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca dell'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi incombe all'autorità inferiore.

E. 6.2.1

Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, l'UFM rettamente non ha motivato la decisione di disconoscimento della qualità del rifugiato con i fatti penalmente rilevanti commessi dal ricorrente e le rispettive condanne inflittele. Secondo la prassi vigente, infatti, né la LAsi né la Conv. prevedono il disconoscimento dello statuto di rifugiato a causa di motivi d'indegnità insorti posteriormente. In altri termini, per tale misura sono determinanti unicamente i motivi previsti all'art. 1 C Conv., tra i quali non è ricompresa la commissione di reati particolarmente riprensibili nel Paese ospitante (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 8).

E. 6.2.2

L'autorità inferiore non è tuttavia riuscita a fornire la prova inequivocabile ed inconfutabile che il ricorrente si sia recato in Kosovo. Come risulta dagli atti di causa, infatti, le informazioni citate nella decisione impugnata di cui sarebbe in possesso e che starebbero a dimostrare i viaggi in Kosovo del ricorrente, risultano unicamente dall'intervista che collaboratori dell'Ufficio di collegamento avrebbero effettuato ad una persona presso l'indirizzo indicato dal ricorrente quale suo ultimo domicilio, ovvero l'allora domicilio del fratello I. A., e di cui, peraltro, agli atti non vi è alcun rapporto formale, ma solo un e-mail ed una nota telefonica (v. act. B6/1 e B15/1). A prescindere dal fatto di sapere se la persona intervistata sia stata il fratello I. A. del ricorrente o, come quest'ultimo sostiene nel memoriale di ricorso allegando una dichiarazione dello stesso fratello I. A., suo nipote minore, le informazioni dedotte da detta intervista sono da qualificare come informazioni di terzi ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, alle quali può - a differenza di informazioni risultanti da interrogatori di testimoni, dove false testimonianze possono avere conseguenze penali (cfr. art. 307 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS

311]) - essere attribuito solamente un valore probatorio ridotto. Difatti, terze persone interrogate a titolo informativo non solo non possono essere obbligate a dichiarare il vero, ma possono rifiutare di deporre senza temere alcuna conseguenza giuridica (cfr. Patrick L. Krauskopf/Katrin Emmenegger, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, art. 12 n. 125). In altre parole, se le risposte fornite nell'intervista in questione rappresentano, da una parte, degli indizi a favore della tesi dell'UFM secondo cui il ricorrente sarebbe rientrato in Kosovo, dall'altra parte, esse - costituendo l'unico mezzo di prova di cui si è servito l'UFM per corroborare le sue asserzioni - non sono oggettivamente sufficienti a renderle inconfutabili e, pertanto, per trarne delle conclusioni negative per il ricorrente. Inoltre, in tale contesto e a differenza di quanto sollevato dall'UFM, il fatto che il ricorrente non si sia espresso - nella sua presa di posizione antecedente la decisione impugnata - sulle dichiarazioni a cui è stato confrontato, non rappresenta anch'esso un elemento oggettivo atto a rendere inconfutabile la tesi del suo ritorno in Kosovo, anche alla luce del suo libretto di viaggio agli atti (che non presenta alcun timbro di entrata o uscita per la Repubblica federale di Jugoslavia, rispettivamente per il Kosovo, bensì solo timbri italiani e timbri portanti la scritta "P. _____", una città portuale in Albania).

E. 6.2.3

In esito alle considerazioni che precedono, gli elementi adottati dall'UFM nel provvedimento impugnato non forniscono la prova inconfutabile che il ricorrente abbia effettivamente fatto rientro in Kosovo negli anni seguenti la concessione dell'asilo. Pertanto, l'UFM ha accertato i fatti in maniera incorretta.

E. 6.2.4

Ne discende che, secondo lo stato degli atti di causa, le condizioni per l'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. non sono in casu adempiute. L'UFM ha pertanto a torto disconosciuto al ricorrente la qualità di rifugiato e revocato l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi.

E. 7.1.1

A titolo preliminare e nonostante il ricorrente non abbia mai contestato i reati addebitatigli dall'UFM nella decisione impugnata, è d'uopo rilevare che i reati da lui commessi prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi il 1° ottobre 1999 (trattasi in concreto dei reati commessi dall'aprile 1994 al febbraio 1999) non sono in ogni caso rilevanti per giustificare la revoca dell'asilo giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi. Essendo infatti la commissione di reati particolarmente riprensibili un nuovo motivo di revoca dell'asilo, la revoca a causa di un reato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi è inammissibile, mancando una disposizione transitoria in tal senso (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/3 consid. 3). Per la presente procedura di revoca dell'asilo fanno dunque stato unicamente i reati commessi dal ricorrente a partire dall'entrata in vigore della nuova LAsi fino ad oggi, vale a dire i sei reati seguenti: - aiuto al soggiorno illegale (art. 23 cpv. 1 dell'allora Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 [LDDS]), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B1/3); condanna alla pena di tre giorni di detenzione; - incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B1/105); condanna a multa di CHF 300.-; - infrazione all'allora Legge federale sul trasporto pubblico del 4 ottobre 1985 (LTP), cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 350.-; - incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 300.-; - infrazione all'allora

LTP, cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 420.-; - furto di poca entità (art. 139 CP) e ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B14); condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni.

E. 7.1.2

Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato commesso deve, in altre parole, essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7). Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione. Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di 20 anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti invece i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono (tuttora) da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni (cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità. Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti tramite tale misura deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7).

E. 7.1.3

Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di carattere formale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]). Da tale diritto costituzionale sgorga l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, la quale è da considerarsi sufficientemente motivata, allorquando il destinatario ne possa comprendere il contenuto e la portata, la possa, altresì, puntualmente contestare, laddove lo ritenesse opportuno, e nella misura in cui l'autorità di ricorso possa esercitare il

suo controllo. L'estensione della motivazione dipende dall'oggetto della decisione, dalla natura dell'affare, come pure dagli interessi in gioco dell'interessato. La giurisprudenza esige ad ogni modo una motivazione accurata nel caso in cui gli interessi giuridicamente protetti della persona interessata siano lesi in modo grave, quale è il caso in materia di concessione dell'asilo (GICRA 2006 n. 24 consid. 5.1 e relativi riferimenti). In linea di principio, affinché una decisione sia da ritenere sufficientemente motivata, è sufficiente che l'autorità abbia illustrato, anche brevemente, i motivi alla base delle sue conclusioni, in maniera tale che l'interessato possa seguirne i ragionamenti, potendo, se del caso, contestare con piena cognizione di causa i punti non condivisi. Sebbene la motivazione debba far emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi di fatto e di diritto essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 129 I 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97 consid. 2b).

E. 7.1.4

I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola, effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore (art. 105 LAsi, e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la causa è matura per il giudizio, come nel caso di specie.

E. 7.2.1

Nella fattispecie, l'UFM nella decisione impugnata ha ommesso di motivare adeguatamente la decisione impugnata sotto due aspetti. Detto Ufficio si è infatti limitato ad elencare i reati commessi dal ricorrente (data della condanna, reato e pena inflitta, v. pagg. 1-2) e a concludere alla loro particolare riprensibilità unicamente alla luce della loro quantità ("egli è pertanto recidivo") ed il fatto che "in varie occasioni" il ricorrente sarebbe stato condannato ad una pena non sospesa condizionalmente (pag. 3). In altre parole, non traspare dalla decisione che l'autorità di prime cure abbia in un qualche modo considerato la pena prevista dal CP per i singoli reati commessi dal ricorrente, rispettivamente abbia ponderato se essi raggiungano un'intensità tale da poterli definire "particolarmente riprensibili" ai sensi della legge e della giurisprudenza. Sarebbe invece stato tenuto a motivare adeguatamente sotto quali aspetti il comportamento del ricorrente andrebbe qualitativamente oltre la semplice riprensibilità (v. Sentenza del Tribunale D-1678/2008 del 4 novembre 2009 consid. 4.3.2) e giustificerebbe la revoca dell'asilo, cosa che invece non ha fatto. Secondariamente, non emerge dai considerandi del provvedimento impugnato che l'autorità inferiore abbia ponderato la misura di revoca ordinata con l'interesse pubblico perseguito dalla stessa.

E. 7.2.2

Tuttavia, dall'incartamento emerge che tra gli atti commessi dal ricorrente dal 1° ottobre 1999 sino ad oggi unicamente quelli di furto e abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sono da considerarsi riprensibili ai sensi della legge, in quanto, per essi, è prevista una pena detentiva sino a cinque anni. Per quanto attiene alla questione a sapere se le infrazioni commesse dal ricorrente siano da qualificarsi come particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi, il Tribunale considera dapprima che per i reati menzionati poc'anzi la pena comminata è stata di soli tre mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di tre anni. Inoltre, dagli atti non traspare che il ricorrente, dal 2004 fino ad oggi, si sia nuovamente reso colpevole di atti perseguiti penalmente. Ne discende che, segnatamente in virtù del principio della proporzionalità, la revoca dell'asilo, allo stato attuale degli atti di causa, non è giustificata. Di conseguenza, il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

E. 8

Visto l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di spese processuali (art. 63 PA), ragione per cui la domanda d'assistenza giudiziaria del ricorrente è divenuta senza oggetto.

E. 9

Ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 800.-, conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.